

Informativa per la clientela di studio

N. 43 del 13.03.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Nuovi interessi di mora sulle cartelle

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 4 marzo 2013 pubblicato il 6 marzo, ha **rideterminato il tasso da applicare per il calcolo dei maggiori importi dovuti sulle somme iscritte a ruolo e portate in cassa oltre i sessanta giorni dalla data della notifica**. Il provvedimento fissa, con effetto dal **1° maggio 2013**, al **5,2233%** in ragione d'anno la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Premessa

L'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi.

Tali interessi si applicano solo alle somme iscritte a ruolo, non anche alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi già indicati in cartella.

Gli interessi di mora vanno calcolati "a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento".

Attualmente è in vigore il tasso del **4,5504%** in ragione annuale stabilito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012.

La nuova misura

Considerato che l'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, l'Agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d'Italia che, con nota dell'8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2012.

Con Provvedimento del 4 marzo scorso, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha fissato alla suddetta **misura del 5,2233%** in ragione annuale il nuovo tasso degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito del corso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

La nuova misura si applicherà a **partire dal 1° maggio 2013**. Fino al 30 aprile resta fermo, invece, l'attuale tasso del 4,5504%.

Interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo a partire dal 1° maggio 2013	5,2233%
--	----------------

Si osserva che da quando è cominciata la crisi economica e finanziaria, i tassi degli interessi di mora erano sempre diminuiti (dal 1° ottobre 2009 al 1° ottobre 2012 si era passati dal 6,8358% al 4,5504%).

Dal 1° maggio 2013, invece, si ha una prima inversione di tendenza, con l'aumento del tasso al 5,2233%.

Interessi di mora
Gli interessi si applicano sugli importi pagati dopo che sono passati sessanta giorni dalla data di notifica della cartella.
Colpiscono le sole somme iscritte a ruolo, non anche le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi già indicati in cartella.
Vanno calcolati "a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento", così come dispone l'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973.
I nuovi interessi saranno operativi dal prossimo mese di maggio.

DETERMINAZIONE ANNUALE DEL TASSO
L'art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, e in particolare, è stata interessata la Banca d'Italia che, con nota dell'8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2012.

Per quanto riguarda, invece, gli **interessi legali**, si precisa che nel 2013 non è stato apportato alcun cambiamento.

Essi, pertanto, restano fermi al **2,5% su base annua**, come stabilito a partire dal 2012.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍